



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI



Viale San Pietro n.10 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 543 DEL 27/09/2017

**Oggetto:** Convenzione tra il Centro professionale Europeo Leonardo e L'azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l'attuazione dei tirocini sanitari previsti nei corsi 1 e 2 per qualifica di operatore socio sanitario (OSS) .

<b>Struttura Proponente</b> Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione	<b>Conto di Costo</b> _____
<b>Direttore della Struttura Proponente</b> Dott.ssa Chiara Seazzu	<b>Responsabile del Procedimento</b> Dott.ssa Chiara Seazzu

**Estensore:** Dott.ssa Alessandra Orsini

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

**Il Responsabile della Struttura F.F.:** Dott.ssa Chiara Seazzu **Firma** Chiara Seazzu

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiarano inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili  Si  No

**Il Responsabile del procedimento:** Dott.ssa Chiara Seazzu  
**Data** 20.09.2017 **Firma** Chiara Seazzu

**Il Responsabile della Struttura F.F.:** Dott.ssa Chiara Seazzu  
**Data** 20.09.2017 **Firma** Chiara Seazzu

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È  NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)  
 coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.  
 Spesa prevista \_\_\_\_\_ C.E. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Controllo di Gestione:** Dott.ssa Sara Sanna  
**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

**Il Responsabile del Bilancio:** Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

**Il Responsabile del Bilancio:** Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
**Data** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_

**Parere del Direttore Amministrativo:** Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole  Non Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)  
**Data** 27/09/17 **Firma** Lorenzo Pescini

**Parere del Direttore Sanitario:** Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole  Non Favorevole  (con motivazioni allegate al presente atto)  
**Data** 27/09/17 **Firma** Nicolò Orrù

La presente Deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
**(Dott.ssa Chiara Seazzu)**


- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- PRESO ATTO** che il Centro Professionale Europeo Leonardo, con nota in atti prot. n.14328/2017 ha manifestato la volontà di stipulare con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari n°2 Convenzioni per l’attuazione dei Tirocini sanitari previsti nei corsi 1 e 2 per qualifica di operatore socio sanitario (OSS);
- VISTO** l’art. 18 , comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, che individua i soggetti che possono promuovere tirocinio di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962;
- VISTO** il Regolamento aziendale per i tirocini, approvato con delibera n. 84 del 16.02.2009;
- PRESO ATTO** della Delibera della Giunta Regionale n.62/32 del 14/11/2008 – “Formazione in assistenza sanitaria”;

**PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di stipulare n°2 Convenzioni tra il Centro professionale Europeo Leonardo e L’azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l’attuazione dei tirocini sanitari previsti nei corsi 1 e 2 per qualifica di operatore socio sanitario (OSS), secondo gli schemi di convenzione allegati alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di incaricare i servizi competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.**  
**(Dott.ssa Chiara Seazzu)**



**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Antonio D'Urso*

**Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016**

L'anno duemiladiciasette, il giorno venti sette del mese di Settembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

**PRESO ATTO** della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Convenzione tra il Centro professionale Europeo Leonardo e L'azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l'attuazione dei tirocini sanitari previsti nei corsi 1 e 2 per qualifica di operatore socio sanitario (OSS)";

**DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

**DELIBERA**

*Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente*

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di stipulare n°2 Convenzioni tra il Centro professionale Europeo Leonardo e L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per l'attuazione dei tirocini sanitari previsto nei corsi 1 e 2 per qualifica di operatore socio sanitario (OSS), secondo gli schemi di convenzione allegati alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di incaricare i servizi competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Antonio D'Urso)

*Antonio D'Urso*

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 27/09/2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione F. F.  
(Dott.ssa Chiara Seazzu)

## Convenzione per Tirocinio

Tra

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito denominata "Azienda", P. IVA n. 02268260904, rappresentata dal Dott. Antonio D'Urso, nato a Catania il 12.01.1962, domiciliato per la sua carica di Direttore Generale dell'A.O.U. di Sassari in Viale San Pietro n. 10 - 07100 Sassari

E

il **CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO FONDAZIONE** di **CAGLIARI**, di seguito denominato "Soggetto Promotore" P.IVA. **01972320921**, via **Dante 254 Scala L**, rappresentata dal Presidente, Giuseppe Ferrara, nato a Cagliari il giorno 17/01/1966 e residente in Cagliari.

Premesso

- Che sia il sistema formativo che il sistema produttivo, concordano sulle necessità di sviluppare adeguatamente forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di favorire e migliorare la qualità dei processi formativi;
- Che il Centro Professionale Europeo Leonardo è affidatario del percorso di qualifica di Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Regione Sardegna con determinazione ammissione n. **1921** del **28.09.2015 - CUP I56J12000450002 - Corso n. 2**, e che la l'Agenzia per la realizzazione del progetto ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982, n. 7;
- Che lo stesso Soggetto Promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiari della stessa convenzione;
- Che dalla stipula del presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dell'Azienda

Tutto ciò premesso

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto Promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio: **Percorso di qualifica di "Operatore Socio Sanitario"** autorizzato dalla Regione Sardegna con determinazione di ammissione n. **1921** del **28.09.2015 - CUP I56J12000450002 - Corso n. 2**.

## Art. 2 Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art. 1 della presente convenzione, il Soggetto Promotore comunica che:

- Per periodi di formazione della durata di mesi **QUATTRO** potranno accedere alle attività di tirocinio n. **18** allievi per un totale di **250 ore** annue per ciascun allievo ;
- preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto Promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione della Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;
- Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dal responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie, quest'ultimo provvederà, altresì, ad individuare i Tutor che offriranno la loro disponibilità per garantire una migliore organizzazione;
- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed del Tutor aziendale e il coordinamento del responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie;
- Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti;
- Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.
- Il Soggetto Promotore dovrà comunicare l'avvio e la cessazione del tirocinio all'INAIL, all'Ispettorato del Lavoro e alla Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro;
- Per la prestazione di tirocinio il Centro Professionale Europeo Leonardo si impegna a corrispondere all'Azienda un compenso presunto complessivo lordo di € **3.600,00** (tremilaseicento/00 Euro) IVA compresa, che l'Azienda utilizzerà per le attività di tutoring di tirocinio nel processo formativo aziendale dei **18 allievi**;
- Tale importo complessivo corrispondente a € 0,80 (zero virgola ottanta centesimi) all'ora ad allievo, lordo comprensivo di Iva, sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura. Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio;
- L'Azienda dovrà mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio – stage i locali, gli impianti, le attrezzature per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio – stage così come concordato in sede di progetto;

- L'Azienda si impegna a mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di coordinamento e di tutor aziendale, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti.

#### Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto, dal Soggetto Promotore, un progetto formativo e di orientamento questo va compilato per la parte di spettanza dal Soggetto Promotore e inviato successivamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso.

Il progetto formativo deve indicare:

- Il nominativo del tirocinante;
- La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- Il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.);
- Le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.

Della autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore.

#### Art.4 Tutorato e modalità esecutive

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale, e/o dal tutor, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Il Soggetto Promotore si impegna a vigilare e garantire che ciascun tirocinante; - firmi il registro di rilevazione della presenza giornaliera in Azienda; - svolga le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispetti le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenga la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - osservi gli obblighi

sanciti nel progetto formativo: - rispetti i regolamenti e le prassi aziendali; - segua le indicazioni del tutor aziendale.

#### Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto Promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si obbliga a comunicare all'Azienda prima dell'avvio dell'effettivo tirocinio gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità Civile.

#### Art. 6 Igiene e sicurezza.

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Il Soggetto Promotore fornirà ai tirocinanti la divisa, le calzature idonee ed il cartellino di riconoscimento.

#### Art. 7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto Promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

#### Art. 8 Registrazione e bollo

Il presente atto, redatto in duplice copia, verrà registrato in caso d'uso, a spese della parte interessata. La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della Legge 21 dicembre

millenovecentosettantotto, n. 845.

Art. 9 Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Sassari.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione ha durata di anni 1 (UNO) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Cagliari,

Sassari,

Centro Professionale Europeo Leonardo  
Il Presidente  
(Dott. Giuseppe Ferrara)

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio D'Urso)



## Convenzione per Tirocinio

Tra

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito denominata "Azienda", P.IVA n. 02268260904, rappresentata dal dott. Antonio D'Urso, nato a Catania il 12.01.1962, domiciliato per la sua carica di Direttore Generale dell'A.O.U. di Sassari in Viale San Pietro n. 10 - 07100 Sassari

E

il **CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO FONDAZIONE** di **CAGLIARI**, di seguito denominato "Soggetto Promotore" P.IVA. **01972320921**, via **Dante 254 Scala L**, rappresentata dal Presidente, Giuseppe Ferrara, nato a Cagliari il giorno 17/01/1966 e residente in Cagliari.

Premesso

- Che sia il sistema formativo che il sistema produttivo, concordano sulle necessità di sviluppare adeguatamente forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di favorire e migliorare la qualità dei processi formativi;
- Che il Centro Professionale Europeo Leonardo è affidatario del percorso di qualifica di Operatore Socio Sanitario autorizzato dalla Regione Sardegna con determinazione ammissione n. **1921** del **28.09.2015 - CUP I56J12000450002 - Corso n. 1**, e che la l'Agenzia per la realizzazione del progetto ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982, n. 7;
- Che lo stesso Soggetto Promotore debba individuare preventivamente il numero dei beneficiari della stessa convenzione;
- Che dalla stipula del presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dell'Azienda

Tutto ciò premesso

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto Promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio: **Percorso di qualifica di "Operatore Socio Sanitario"** autorizzato dalla Regione Sardegna con determinazione di ammissione n. **1921** del **28.09.2015 - CUP I56J12000450002 - Corso n. 1**.

## Art. 2 Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all' art. 1 della presente convenzione, il Soggetto Promotore comunica che:

- Per periodi di formazione della durata di mesi **QUATTRO** potranno accedere alle attività di tirocinio n. **18** allievi per un totale di **250 ore** annue per ciascun allievo ;
- preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, il Soggetto Promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione della Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;
- Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dal responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie, quest'ultimo provvederà, altresì, ad individuare i Tutor che offriranno la loro disponibilità per garantire una migliore organizzazione;
- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed del Tutor aziendale e il coordinamento del responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie;
- Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti;
- Le convenzioni non sono rinnovabili tacitamente.
- Il Soggetto Promotore dovrà comunicare l'avvio e la cessazione del tirocinio all'INAIL, all'Ispettorato del Lavoro e alla Regione Sardegna, Assessorato del Lavoro;
- Per la prestazione di tirocinio il Centro Professionale Europeo Leonardo si impegna a corrispondere all'Azienda un compenso presunto complessivo lordo di € **3.600,00** (tremilaseicento/00 Euro) IVA compresa, che l'Azienda utilizzerà per le attività di tutoring di tirocinio nel processo formativo aziendale dei **18 allievi**;
- Tale importo complessivo corrispondente a € 0,80 (zero virgola ottanta centesimi) all'ora ad allievo, lordo comprensivo di Iva, sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura. Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio;
- L'Azienda dovrà mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio – stage i locali, gli impianti, le attrezzature per il raggiungimento delle finalità previste dal tirocinio – stage così come concordato in sede di progetto;

- L'Azienda si impegna a mettere a disposizione i propri dipendenti e/o collaboratori che assumano il ruolo di coordinamento e di tutor aziendale, che avranno la responsabilità di seguire i tirocinanti.

#### Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro

I tirocini formativi e di orientamento attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto, dal Soggetto Promotore, un progetto formativo e di orientamento questo va compilato per la parte di spettanza dal Soggetto Promotore e inviato successivamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso.

Il progetto formativo deve indicare:

- Il nominativo del tirocinante;
- La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- Il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.);
- Le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.

Della autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore.

#### Art.4 Tutorato e modalità esecutive

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un responsabile aziendale, e/o dal tutor, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Il Soggetto Promotore si impegna a vigilare e garantire che ciascun tirocinante; - firmi il registro di rilevazione della presenza giornaliera in Azienda; - svolga le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispetti le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenga la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - osservi gli obblighi

Rep. n. 3189 - 28  
sanciti nel progetto formativo: - rispetti i regolamenti e le prassi aziendali; - segua le indicazioni del tutor aziendale.

#### Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto Promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si obbliga a comunicare all'Azienda prima dell'avvio dell'effettivo tirocinio gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e Responsabilità Civile.

#### Art. 6 Igiene e sicurezza.

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Il Soggetto Promotore fornirà ai tirocinanti la divisa, le calzature idonee ed il cartellino di riconoscimento.

#### Art. 7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto Promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

#### Art. 8 Registrazione e bollo

Il presente atto, redatto in duplice copia, verrà registrato in caso d'uso, a spese della parte interessata. La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della Legge 21 dicembre

millenovecentosettantotto, n. 845.

Art. 9 Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Sassari.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione ha durata di anni 1 (UNO) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Cagliari, \_\_\_\_\_

Sassari, \_\_\_\_\_

Centro Professionale Europeo Leonardo  
Il Presidente  
(Dott. Giuseppe Ferrara)

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio D'Urso)